



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

COPIA

N°45 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)
---------	--------------------------------------------------------------------------------

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilavent**i alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MOMOLO MASSIMO	Presente	BUSINARO MARTA	Presente
ZODIO FILIPPO	Presente	RIGO MASSIMO	Presente
BOTTARO MICHELA	Presente	VARETTO DAVIDE	Presente
RANGO ANTONIO	Presente	DONA' DANIELE	Presente
DONA' MASSIMO	Presente	MARCANTE ALESSANDRO	Presente
MILANETTO NICOLO'	Presente	TROVO' PATRIZIA	Presente
TEMPORIN ANGELA	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

ZODIO FILIPPO
MILANETTO NICOLO'
TROVO' PATRIZIA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)
----------------	--------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATO allo scopo l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 – TUSP - che espressamente recita:

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 2.10.2017 il Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

In particolare il Piano operativo individuava le sotto indicate partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- A. **SE.T.A. S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,74;
- B. **ETRA S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,21;
- C. **ATTIVA S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 0,002 – in fallimento;
- D. **URBANIA S.p.A.** - Percentuale di partecipazione diretta 0,2 – in liquidazione;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (società in cui ETRA S.p.A. detiene una partecipazione):

- 1. **SINTESI S.r.l.** ;
- 2. **E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata** ;
- 3. **ASI S.r.l.** ;
- 4. **ETRA ENERGIA S.R.L.** ;
- 5. **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**;
- 6. **NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l.** ;
- 7. **UNICAENERGIA S.R.L.** ;
- 8. **VIVERACQUA S.C.A.R.L.** ;
- 9. **ONE ENERGY S.R.L.**

CON specifico riferimento alle partecipazioni dirette si prevedeva il mantenimento unicamente la partecipazione nella società ETRA Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici;

TENUTO conto che in attuazione dell'originario piano di razionalizzazione *ex art. 24 TUSPP* è stata deliberata e attuata:

- a) la fusione per l'incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T.A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche nonché
- b) l'alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
- c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
- d) la cessione della quota di partecipazione di Etra Biogas Schiavon sarl (EBS), pari al 99% del capitale della società.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Battaglia Terme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RISCONTRATO che in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A. ha fornito ai comuni soci, con note registrate al prot. n. 8845 del 9.12.2020 e n.9125 del 16.12.2020, la seguente **relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2020**:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2020 (art. 20 Tusp)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 9 dicembre 2019, per la trasmissione ai Comuni soci.

1) E.B.S. S.A.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il Seggio di gara ha provveduto all'apertura dell'unica offerta pervenuta. L'offerta, del valore di € 1.319.084,16 è stata valutata regolare;
- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata aggiudicata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società E.B.S. – Etra Biogas Schiavon s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di € 1.319.084,16.

Nel corso del 2020:

- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione quote a B.R.D. srl.

Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione societaria detenuta da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo posto.

2) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;

- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. L'avviso ha riscosso l'interesse di alcune società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare la loro migliore offerta, non hanno dato seguito all'interesse manifestato non presentando alcuna offerta.
- Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa in UNICAENERGIA Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a seguito di questa procedura non è giunta alcuna offerta d'acquisto.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione possedute da ETRA Spa. Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento. Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione. Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.

6) PRONET S.R.L. in liquidazione

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiusura della società. In data 13.12.2019 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 26.11.2019. Su domanda presentata il 10.07.2020, la società è stata cancellata dal registro delle imprese per l'intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020. L'obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato raggiunto.

7) ONENERGY S.R.L.

A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del 05.12.2019, ETRA Spa ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30% in Onenergy Srl. Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla dismissione della partecipazione. Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

ANALIZZATO lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2019 per l'anno 2020, il Presidente sottopone al Consiglio di Gestione la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2021.

Proposta di piano di riassetto (per la razionalizzazione, la fusione o la soppressione) delle società partecipate per l'anno 2021 (art. 20 Tusp)

1) UNICAENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la costituzione, la ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e la commercializzazione di energia elettrica.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.

La partecipazione societaria rientra in nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).

Per il 2021 si conferma la proposta di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

2) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci.

3) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra

le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

5) ONENERGY S.R.L.

La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo, la progettazione, l'implementazione, la realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione e compravendita di fonti energetiche alternative. L'attività principale svolta è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).

ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a quest'ultima nella quota di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy srl. La compagine societaria è attualmente costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e Calocchio Enrico (10%); il governo è affidato ad un Amministratore Unico.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.

La partecipazione societaria rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16, ovvero non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo testo normativo secondo il quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società diverse da quelle aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

CONSIDERATO:

- che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa:

Espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2020:

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, come di seguito riportato:

- A. con riferimento alle partecipazioni dirette, mantenimento unicamente della partecipazione nella società ETRA Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici;
- B. con riferimento alle partecipazioni indirette, detenute attraverso la partecipazione in ETRA Spa, di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
- con riferimento a **EBS S.A.R.L.**, l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione è stato portato a termine con atto notarile del 30.11.2020;
 - con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, si conferma la proposta di proseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione societaria;
 - con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.** si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nel prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto che:
 - il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per 511.608,00, come pure nel quinquennio;
 - in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a Etra la volontà di alienare la propria quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione si è conclusa il 19.12.2019.
 - con riferimento a **ASI S.R.L.**, si propone la dismissione in quanto l'oggetto e l'attività svolta dalla società partecipata, non sembra rientrare nelle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
 - con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.;
 - con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in **ONENERGY S.R.L.**, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, si conferma comunque la scelta di procedere alla dismissione della partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione ai vincoli contrattuali esistenti..
3. Di incaricare l'ufficio preposto agli adempimenti conseguenti, quali l'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di disporre che la deliberazione consigliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Vicesindaco Antonio Rango illustra il provvedimento precisando che l'ente partecipa solo in Etra spa direttamente e indirettamente alle partecipate di Etra con quote estremamente ridotte.

Il consigliere Donà Daniele precisa che il piano è sempre uguale. Comprende la necessità di Etra ma non delle partecipazioni indirette minori. Chiede quale sia l'intervento dell'ente a riguardo.

Il vicesindaco Antonio Rango precisa che vista la minima partecipazione l'incidenza è irrisoria ed equivale ad un parere.

Il Sindaco aggiunge che partecipano alla governance di Etra che però è una holding e segue complesse regole di mercato. Ricorda che Etra ha realizzato recentemente un intervento di ripristino di condotte fognarie all'incrocio di Via Matteotti. Infine auspica che questo adempimento possa essere eliminato per gli enti di piccole dimensione.

Quindi, il Sindaco non registrando ulteriori interventi passa alla votazione della proposta di votazione di cui al presente punto dell'O.D.G. e si ottiene il seguente risultato:

Con voti Favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Contrari n. 4 (Varetto Davide, Donà Daniele, Marcante Alessandro, Trovò Patrizia)

Espressi dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Contrari n. 4 (Varetto Davide, Donà Daniele, Marcante Alessandro, Trovò Patrizia)

Espressi dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale Reggente
Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29-12-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART.
20 D. LGS. N. 175/2016)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15-01-2021 al 30-01-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 25.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
15-01-2021

L' INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa